



CIRCOLARE N. 2 *Roma* - 9 GEN. 1997

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

Servizio Coordinamento Bilanci

Divisione
Prot. N° I *Allegati*
100687

OGGETTO

- Alle Ragionerie Centrali
e agli Uffici di Ragioneria
presso le Amministrazioni
centrali dello Stato e delle
Aziende Autonome

- Alle Ragionerie Regionali
- Alle Ragionerie Provinciali

e per conoscenza:

- Alle Amministrazioni
Centrali dello Stato - Gabinetto
- Alla Corte dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 8, comma 2, decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, recante blocco parziale degli impegni di spesa per il
1997.

Il completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997 e per
il triennio 1997-1999, realizzato con il decreto-legge in oggetto, ha
fornito l'occasione per rafforzare ulteriormente le misure di controllo dei
flussi finanziari, al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi.

In particolare, l'articolo 8, comma 2, del provvedimento dispone il
blocco degli impegni di spesa per il corrente anno, similmente a quanto
previsto per l'anno 1992 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 333 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992; per il 1993,

ENTRATA PULMANO E SECCA DELLO STATO - S. Se progettata per ogni attività amministrativa, economica e finanziaria.

dall'articolo 11 del decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993; per il 1995, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995; nonché, per il 1996, dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Rispetto alle precedenti esperienze, tuttavia, la disposizione in esame introduce una sostanziale novità: *per il 1997, il blocco degli impegni delle spese non vincolate è soltanto parziale*, essendo consentita l'assunzione di impegni nei limiti del 10 per cento dello stanziamento per ciascun bimestre (2° periodo del comma in esame).

Le Amministrazioni competenti, pertanto, potranno procedere in piena autonomia ad impegnare le spese in discorso rispettando gli indicati limiti quantitativi, da considerarsi, secondo la ratio normativa, cumulativamente utilizzabili entro le previste scadenze temporali. In altri termini, nei bimestri successivi al primo sarà possibile recuperare gli eventuali spazi finanziari non utilizzati in precedenza, non superando, alla fine di ciascun bimestre, le percentuali cumulate maturate e, alla fine dell'esercizio, il 60 per cento dello stanziamento di bilancio.

La puntuale applicazione della norma implica una specifica attenzione da parte dei Signori Direttori delle Ragionerie centrali e degli Uffici di Ragioneria, affinché tutti i conseguenti comportamenti amministrativi siano uniformemente e rigorosamente seguiti dalle Amministrazioni interessate.

Atteso che il parziale blocco degli impegni di spesa opera sia per le spese in gestione diretta, sia per le spese in gestione decentrata, tali comportamenti dovranno riguardare, con l'osservanza dei medesimi criteri e sotto la responsabilità dei funzionari competenti, anche le

gestioni effettuate tramite *istituzioni dotate di autonomia amministrativo-contabile*, ovvero mediante *funzionari delegati*, tenuti, quali ordinatori secondari, ad utilizzare le somme loro accreditate esclusivamente per spese non soggette al "blocco". A tal fine, riveste particolare importanza l'azione di stimolo, di sollecitazione e di controllo che svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze, le Ragionerie regionali e provinciali.

Tenuto conto dell'esperienza applicativa consolidatasi nei decorsi anni, non dovrebbero ora presentarsi particolari difficoltà per l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 669. Si ritiene, comunque, di ribadire le seguenti considerazioni.

Le disposizioni di che trattasi vanno riferite anche ai *residui di stanziamento* eventualmente esistenti sui capitoli interessati, considerato che tali residui sono conservati in bilancio in attesa del relativo impegno formale.

Gli interventi di *somma urgenza* indifferibili per la tutela della pubblica incolumità, nonché gli interventi relativi a *calamità naturali*, sono da considerare tra i servizi istituzionali delle Amministrazioni interessate; pertanto, essi non rientrano nel parziale divieto di impegnabilità previsto dalla norma.

L'impegnabilità delle spese iscritte nel bilancio 1997 è, in pratica, limitata ai soli oneri specificamente richiamati nel comma 2 del citato articolo 8, nonché alle restanti spese nei limiti quantitativi e temporali fissati; in particolare, per le spese in conto capitale, il blocco parziale degli impegni di spesa opera anche ai fini dell'impegnabilità delle *spese*

pluriennali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 663 del 1996 (legge finanziaria 1997).

Tra le spese impegnabili sono da ricomprendere i *residui passivi perenti* agli effetti amministrativi, sia di parte corrente che di conto capitale, reiscritti in bilancio ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 468/78, in quanto corrispondenti a partite debitorie; nonché le *spese obbligatorie e d'ordine* di cui al citato articolo 7 della predetta legge n. 468 e quelle *impreviste* di cui al successivo articolo 9, la cui erogazione riveste carattere di obbligatorietà e indifferibilità.

Per le altre spese iscritte in bilancio, ove l'Amministrazione interessata ritenga necessaria l'assunzione di impegni oltre i limiti indicati, la medesima disposizione delinea il *procedimento derogatorio* da seguire.

Al riguardo, si precisa che l'assunzione di impegni in eccedenza a tali limiti è subordinata all'autorizzazione formale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non risultando sufficiente il parere, sia pure positivo, che potrà esprimere il Ministro del tesoro. La proposta di deroga dovrà essere avanzata per ciascuna esigenza e quindi non potrà essere generalizzata, dovendo essa essere motivata e documentata in relazione alla sua effettività; ne consegue che l'autorizzazione fornita per un caso non esime da richieste di deroghe per altri casi analoghi.

La richiesta di deroga per l'assunzione di ulteriori impegni in eccedenza, a firma del Ministro titolare del Dicastero cui si riferisce lo stato di previsione ove è allocato il competente capitolo di spesa, deve essere inoltrata, per il tramite della coesistente Ragioneria Centrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e contestualmente alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio -, che provvederà

al completamento della fase istruttoria con il parere del Ministro del Tesoro da inviare alla Presidenza medesima.

Infine, si precisa che per le spese soggette al blocco parziale, non possono essere richiesti al Tesoro assensi per *impegni a carico di esercizi futuri* se prima non è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'assunzione dell'impegno per la quota eccedente relativa all'esercizio 1997; parimenti, non può procedersi in casi analoghi per i quali non necessiti l'assenso del Tesoro.

Eventuali ulteriori chiarimenti vanno richiesti alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

 IL MINISTRO
C. C. V.

